



# Città di Campi Salentina

## I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Visto il d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;  
 visto l'articolo 17 del d. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;  
 visto il d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;  
 visti gli articoli 7, comma 1, 8, 9 e 14, commi 1 e 9, del d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivi dell'I.M.U. - imposta municipale propria;  
 visto l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato al 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria;  
 visto il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  
 vista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 12 aprile 2012, n. 35/E, istitutiva dei codici tributo dell'imposta municipale propria;  
 vista la circolare del Ministero dell'economia e finanze 18 maggio 2012, n. 3/DF;  
 visto il regolamento comunale relativo all'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 23 ottobre 2012;  
 visto l'articolo 10, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha modificato le modalità di calcolo della prima rata dell'imposta municipale propria ed ha stabilito una nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta municipale propria;  
 vista la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 15 maggio 2013, con la quale è stato nominato il funzionario responsabile dell'imposta;  
 visto l'articolo 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che ha disposto la sospensione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per alcune categorie di immobili;  
 vista la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 21 maggio 2013, n. 33/E, istitutiva di nuovi codici tributo dell'imposta municipale propria;  
 vista la circolare del Ministero dell'economia e finanze 23 maggio 2013, n. 2/DF;  
 visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che:  
 - ha abolito la prima rata dell'imposta municipale propria 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto legge 21 maggio 2013, n. 54;  
 - ha introdotto alcune forme di agevolazione per determinate categorie di contribuenti;  
 - ha disposto la pubblicazione entro il 9 dicembre 2013 delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nel sito istituzionale di ciascun comune quale condizione di efficacia;  
 vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 30 novembre 2013, che ha fissato le aliquote per l'anno 2013 ed ha introdotto e disciplinato per il 2013 l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti;  
 accertata la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 30 novembre 2013, effettuata il 4 dicembre 2013;

### INFORMA

- L'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (Imu) in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014.
- Il presupposto impositivo dell'Imu è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, inclusi i terreni incolti.
- Sono soggetti passivi:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. L'ex coniuge affidatario della casa coniugale s'intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
  - b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  - c) il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- **Il versamento della rata di saldo per il 2013 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2013.**
  - Le aliquote da utilizzare per il versamento dell'acconto sono le seguenti:
 

a) aliquota base	10,6 per mille;
b) abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille;
c) fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille;
d) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille.
- **Ai sensi del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, è abolito il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:**
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese quelle possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza di istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locati;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale degli assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo case popolari (IACP);
  - c) abitazione assegnata a titolo di abitazione al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione (purché non censita nelle categorie A/1, A/8 e A/9) da parte del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per questi casi non è richiesta la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Imu concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
  - e) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  - f) fabbricati rurali ad uso strumentale.
    - Per le unità immobiliari individuate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibite ad abitazione principale, per le quali il versamento resta comunque dovuto, spetta una detrazione di imposta di € 200,00. E' prevista inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00.
- **Per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, sono equiparate all'abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Le condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione sono le seguenti:**
  - Il parente in linea retta entro il primo grado deve avere la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di agevolazione;
  - non è previsto alcun limite ISEE ai fini della concessione dell'agevolazione;
  - che il soggetto passivo dell'imposta usufruisca dell'agevolazione per una sola unità immobiliare e relative pertinenze;
  - il soggetto passivo dovrà presentare al Comune apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione Imu 2013 (30 giugno 2014).

### MODALITÀ DI VERSAMENTO

- Il versamento dell'IMU dev'essere effettuato mediante modello di versamento F24, oppure mediante apposito bollettino postale sul c/c 1008857615 intestato a "Pagamento IMU"; a tal fine si ricorda che il codice catastale del Comune di Campi Salentina è B506.
- Per il 2013 l'imposta va versata interamente al Comune, ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali il versamento va effettuato nel seguente modo:
  - a) quota a favore dello Stato nella misura del 7,6 per mille;
  - b) quota a favore del Comune nella misura dell'1 per mille.
- Si riportano nella tabella sottostante i codici tributo da utilizzare per il versamento:

Tipologia Immobili	Codice IMU quota comune	Codice IMU quota statale
Abitazione principale e pertinenze	3912	====
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	====
Terreni agricoli	3914	====
Aree fabbricabili	3916	====
Altri fabbricati	3918	====
Immobili ad uso produttivo categoria D	3930	3925

Campi Salentina, 9 dicembre 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA  
Dott. Vincenzo COLUCCI

IL SINDACO  
Arch. Roberto PALASCIANO